

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1068)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 4 marzo 1965 (V. Stampato n. 1979)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 marzo 1965*

Norme riguardanti il consolidamento della Torre di Pisa

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il consolidamento della Torre pendente di Pisa, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso internazionale per la scelta della soluzione tecnica da adottare o ad espletare apposito appalto-concorso, cui potranno essere invitate a partecipare anche imprese o ditte straniere di provata serietà e capacità.

L'accertamento delle condizioni idonee a giustificare, sotto il profilo tecnico ed economico, il ricorso ad una delle suindicate

procedure è demandato ad un'apposita Commissione da istituirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici e della quale potranno essere chiamati a far parte anche cittadini stranieri.

A detta Commissione è pure demandato il compito di definire l'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso internazionale oppure a prestabilire le norme di massima in base alle quali dovranno essere elaborati i progetti tecnici e presentate le offerte delle imprese concorrenti.

Art. 2.

Nel caso in cui venga adottata la soluzione del concorso di progettazione il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, nominerà una apposita Commissione per la scelta del progetto vincitore. Di tale Commissione dovrà far parte un rappresentante della Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione. Potranno essere nominati quali membri della Commissione anche esperti stranieri di chiara fama.

Ove si ricorra all'appalto concorso il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto emanato con il concerto del Ministro della pubblica istruzione, in deroga al disposto dell'articolo 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modifiche, nominerà apposita Commissione giudicatrice della quale dovrà far parte un rappresentante della Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione e nella quale potranno essere nominati, quali membri, anche esperti stranieri.

Art. 3.

È autorizzato su apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici un primo stanziamento di lire 200.000.000 per provvedere a:

a) rimborsi e compensi spettanti ai membri delle predette Commissioni, da determinare, in relazione al lavoro svolto, con

decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro;

b) indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisori, prove di laboratorio, necessari per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1;

c) stipulazione di convenzioni con enti o professionisti che si rendessero necessarie per i fini di cui sopra.

Per i compiti e le attività di cui alle lettere *b)* e *c)*, il Ministro dei lavori pubblici potrà provvedere anche a trattativa privata od in economia, prescindendo dai pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

All'onere di lire 200 milioni, di cui al precedente articolo, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.